



113.6/33/34/35/2018

Provincia di  Alessandria

Alessandria, 3 luglio 2018

prot. n. 49298

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Via Alfieri, 15
10121 TORINO

Oggetto: proposta di legge n.298 *"Il riuso edilizio come razionale scelta di sviluppo"*; il disegno di legge n.301 *"Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato"*; il disegno di legge n.302 *"Norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del consumo di suolo"*. MEMORIE E OSSERVAZIONI

In premessa si evidenzia, a nostro parere, la necessità di riordinare e coordinare le leggi regionali già esistenti – L.R. n.18 del 9/04/1996 *"Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179"*; L.R. n.20 del 14/07/2009 *"Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica"*- con eventuali nuove indicazioni e il tutto collegarlo con la legge regionale n.56/77. Questo permetterebbe di non appesantire ulteriormente il lavoro dei tecnici e avere dei riferimenti certi.

In riferimento alla proposta di legge n.298:

a nostro parere l'emanazione di questa legge renderà molto difficile sia l'applicazione della L.R. n.56/77 i cui contenuti, in alcune parti, verranno smentiti dalla nuova legge, sia l'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici. Aggiungere nuove leggi che continuano a inserire deroghe fa svanire i buoni intenti indicati nelle finalità della legge 56, anzi emergono delle contraddizioni.

In particolare:

- Art. 2: sembrerebbe voler aggiungere un ulteriore procedimento per le varianti ai PRGC. La L.R. 56/77 è il contenitore in cui, giustamente, sono normati tutti i procedimenti. Se si ritiene di volerne inserire altri, allora è necessario variare la legge esistente per avere un testo unico a cui fare riferimento.
- Art. 14: pur trovando veramente eccessivo permettere il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica (svanirebbero tutti i discorsi intrapresi con gli enti locali e regionali nell'ambito della copianificazione che fino ad oggi hanno supportato le scelte territoriali) si propone, almeno, di aggiungere nel comma 2 dopo *"...delle nuove destinazioni d'uso"* le parole *"Con le destinazioni d'uso esistenti. oltre che..."*

In riferimento al disegno di legge n.301:

il cercare di riunire in un unico testo leggi sull'edilizia si ritiene un'ottima soluzione. Nel merito si auspica che vengano risolte o meglio specificate problematiche emerse nell'applicazione delle singole legislazioni.

In riferimento al disegno di legge n.302:

Art.3 : gli intenti sono condivisibili, ma il riferimento ad una percentuale secca per la riduzione del consumo di suolo renderà molto difficile da comprendere l'applicazione, in quanto le componenti territoriali che entrano in gioco sono molteplici.

Art.4 : sarebbe meglio inserire questo nuovo tipo di variante nella L.R. 56/77, legge che disciplina tutti i procedimenti che interessano il Piano Regolatore.

Art.5 : a nostro parere dovrebbe sempre spettare al Comune effettuare una revisione con i singoli proprietari, sull'eventualità di togliere o riconfermare aree edificabili non attuate. Ad oggi esistono realtà molto vaste di aree residenziali o produttive non ancora realizzate e la loro revisione necessita sicuramente di una variante almeno di tipo strutturale

Art.5-comma 3: la decadenza delle previsioni urbanistiche non attuate comporta una variazione alla capacità insediativa teorica con relativo ricalcolo degli standard urbanistici. Una variazione di questo tipo potrebbe incidere sulla struttura del PRGC. Ridurre un tal cambiamento ad un aggiornamento della cartografia ai sensi dell'art.17-comma 12 della L.R. 56/77 fa svanire gli intenti delle normative sulla tutela ed uso del suolo.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Lorenzo Baldi

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)